



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2025
N. 44 del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2024.

L'anno **2025**, il giorno **20** del mese di **dicembre** alle ore **11:00** nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zucchiatti Sergio	Sindaco	Presente
Barberio Leonardo	Componente del Consiglio	Assente
Fabbro Ilca Rosa	Componente del Consiglio	Presente
Presello Emanuele	Componente del Consiglio	Presente
Bonifacio Valentina	Componente del Consiglio	Assente
Paolillo Maria	Componente del Consiglio	Presente
Mansutti Flavio Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Noacco Luciana	Componente del Consiglio	Presente
De Santis Michele	Componente del Consiglio	Presente
Fabbro Michele	Componente del Consiglio	Presente
Copetti Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Barbina Mattia	Componente del Consiglio	Presente
Pontello David	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Vice Segretario Pagnucco dott.ssa Tania.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zucchiatti Sergio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

RICHIAMATO il D. Lgs. 175 del 19/08/2016, art. 20 commi 1 e 4 in attuazione della Legge n.124 del 07/08/2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D. Lgs n.100/16.06.2017 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che, ai sensi del T.U.S.P. art. 4 c.1, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

DATO ATTO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di una relazione tecnica;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20 comma 2 T.U.S.P.;
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017/2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4 comma 7 D.Lgs. 175/2016, ai fini

della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Vito di Fagagna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato l'aggiornamento delle schede volte alla rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione allegata alla presente deliberazione e corredata dalle singole schede di rilevazione elaborate sulla base del modello predisposto dal MEF, per ciascuna partecipazione detenuta dal Comune di San Vito di Fagagna;

CONSIDERATO altresì che i medesimi indirizzi impartiti dal MEF - Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti specificano come l'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATA integralmente propria deliberazione n. 22 del 06/10/2017 "Art. 24 D. Lgs 175/2016. Revisione straordinaria delle società partecipate", la quale dava atto che l'unica società ancora partecipata dal Comune risultava la CAFC S.p.A. e disponeva motivatamente che non sussistesse necessità di dismetterla;

DATO ATTO che con deliberazioni n. 43 del 20/12/2019, n. 30 del 29/12/2020, n. 34 del 26/11/2021, n. 33 del 30/11/2022, n. 48 del 27/12/2023, n. 32 del 16/12/2024, ha operato l'analisi annuale delle società partecipate;

DATO ATTO che il Comune al 31.12.2024 (art. 26, c. 11 T.U.S.P.) detiene una partecipazione diretta in CAFC spa con n. 6531 azioni, pari al 0,759452% del capitale sociale e una indiretta in Acquedotto Poiana SPA (0,387321%) dal 01/07/2023 sino al 31.12.2033;

VISTA la nota di CAFC spa prot. 5258 del 21/10/2025, indirizzata a tutti i propri soci, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016", con cui vengono comunicati i dati di CAFC spa e Acquedotto Poiana S.p.A.;

DATO ATTO che la società CAFC spa, come evincibile dalle allegare schede:

- rientra nelle categorie di cui all'art 4 del T.U.S.P. in quanto:
 - ⇒ produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art.4. co. 1);
 - ⇒ produce un servizio di interesse generale (art. 4 co.2 lett. a)
(affidatario del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale)
- non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2020-2024;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (numero medio dipendenti 273 e n. 5 amministratori)
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio 2022-2024 ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro (€ 59.431.484,33.)
- opera costantemente per il contenimento dei costi operativi;

EVIDENZIATO che l'art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016 prevede che "fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.";

ATTESO che tale ricognizione va effettuata, con apposito provvedimento entro il 31 dicembre;

RICHIAMATA la PEC ricevuta dall'AUSIR in data 28/11/2025 rif. suo prot. 6005 con la quale è stata trasmessa la relazione di ricognizione sulla gestione del servizio Idrico integrato che costituisce allegato alla presente deliberazione (Allegato B) come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 con cui si dà attuazione all'art. 31 co.1 del medesimo decreto "rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

ACCERTATO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. b) ed e), del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), e art. 10, del T.U.S.P.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;
- i principi contabili applicati di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al suddetto D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale.

Il Sindaco illustra l'argomento della deliberazione.

Non essendoci interventi, si procede con la votazione.

Con la seguente votazione, a voti legalmente espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11

consiglieri:
Favorevoli: 11
Astenuiti: 0
Contrari: 0

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.Lgs. 175/2016, la relazione tecnica, allegata al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, contenente l'analisi dell'assetto complessivo della partecipazione detenuta, alla data del 31/12/2024, dal Comune di San Vito di Fagagna (Allegato A);
2. **DI APPROVARE** le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni, predisposte per la partecipazione detenuta dal Comune di San Vito di Fagagna, sulla base del modello predisposto dal MEF – Dipartimento del Tesoro;
3. **DI APPROVARE** il piano di razionalizzazione per le seguenti società, come da proposta contenuta nella relazione tecnica:
 - ✓ CAFC spa si conferma il **mantenimento** in quanto la società è **strettamente necessaria** per il perseguimento **delle finalità istituzionali** del Comune di San Vito di Fagagna e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera a) D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
4. **DI INCARICARE** gli organi comunali deputati, ciascuno per quanto di propria competenza, a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
5. **DI RENDERE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE**, la relazione di ricognizione sulla gestione del servizio Idrico integrato che costituisce allegato alla presente deliberazione come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 – Allegato B come in premessa dettagliato;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P. individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente con separata votazione, a voti legalmente espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 consiglieri:

Favorevoli: 11
Astenuiti: 0
Contrari: 0

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA ARIANNA BELLO in data 15 dicembre 2025.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA ARIANNA BELLO in data 15 dicembre 2025.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Zucchiatti Sergio

Il Vice Segretario
Pagnucco dott.ssa Tania

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 24/12/2025 al 08/01/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Vito di Fagagna, li 24/12/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
Gomboso Federica

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/12/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 24/12/2025

Il Responsabile dell'esecutività
Gomboso Federica

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZUCCHIATTI SERGIO

CODICE FISCALE: ZCCSRG61R27L483K

DATA FIRMA: 24/12/2025 11:00:29

IMPRONTA: 1AA8534E106A0E4E90AB90F292312E6B20C0A27144D8EAF3461E30A97DFCD35E
20C0A27144D8EAF3461E30A97DFCD35E25F1C5C9E814B40574F1A12955BE32E7
25F1C5C9E814B40574F1A12955BE32E7601B9C3450F126CBF1855D38CA4DA70F
601B9C3450F126CBF1855D38CA4DA70FACE8DF47BC2E652587EE64D5BB5B1E23

NOME: TANIA PAGNUCCO

CODICE FISCALE: PGNTNA73R64L483Q

DATA FIRMA: 24/12/2025 13:21:05

IMPRONTA: 9AB26BDDA00FF17D5C0E978D4F0908324BA749F9DEE9216D9BA8512F368B776C
4BA749F9DEE9216D9BA8512F368B776C3A7E938AA5535EAAE4762DDBE3EA5939
3A7E938AA5535EAAE4762DDBE3EA5939A211DB7B81825A9337F54ECFF7C6FC9C
A211DB7B81825A9337F54ECFF7C6FC9C122EE457604B0D0780691EC16E9443A8

NOME: GOMBOSO FEDERICA

CODICE FISCALE: GMBFRC74P44L483K

DATA FIRMA: 24/12/2025 14:02:34

IMPRONTA: 22187D085ED152979B45E3E4FDAB7317837027D835B76715FE7D4FFB25887598
837027D835B76715FE7D4FFB258875985D1F7A3CB8BCD4E1FFAEA7FFCC142F32
5D1F7A3CB8BCD4E1FFAEA7FFCC142F324F4E1F7C9F50600589F710738DF7560C
4F4E1F7C9F50600589F710738DF7560CD35F9AB79D7EC35DBE441E163CDF1A67